



RIALLINEAMENTI DEI VALORI CIVILISTICI E FISCALI

Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

Diretta 19 gennaio 2009



RIALLINEAMENTO DEI VALORI



Affrancamento ordinario

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Art. 176, co. 2-ter del Tuir



Opzione per la sola società conferitaria
per l'opzione di un'**imposta sostitutiva**

RIALLINEAMENTO DEI VALORI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Imposta sostitutiva:

- 12% per la parte di maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro
- 14%: per la parte di maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 16%: sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

RIALLINEAMENTO DEI VALORI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Deve essere corrisposta in tre rate annuali:

- la prima pari al 30% dell'importo totale
- la seconda al 40%
- la terza ed ultima rata pari al 30%

Interessi sulle rate successive alla prima al tasso annuo del 2,5%.



L'opzione può essere esercitata:

- nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione
- al più tardi nella dichiarazione successiva.



RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI

A partire dal **periodo d'imposta** nel corso del quale è **esercitata l'opzione**



CATEGORIE OMOGENEE DI BENI

Beni immobili, suddivisi nelle seguenti categorie:

- **aree fabbricabili** con la medesima destinazione urbanistica
- **aree non fabbricabili**
- **fabbricati strumentali** nell'esercizio d'impresa
- **fabbricati patrimonio**



CATEGORIE OMOGENEE DI BENI

Beni mobili, suddivisi in categorie omogenee:

- per **anno di acquisizione**
- per **coefficiente di ammortamento**



CESSIONE DEI BENI AFFRANCATI

Prima dell'inizio del quarto periodo d'imposta successivo all'opzione:

la plusvalenza si determina senza considerare il maggior valore attribuito.

L'opzione per l'affrancamento si considera perfezionata al momento del **versamento** della **prima rata dell'imposta sostitutiva**.

Il **versamento insufficiente** della **prima rata** comporta la decadenza dai benefici dell'affrancamento.



Affrancamento "speciale"

RIALLINEAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Art. 15 d.l. n. 185/2008 ("decreto anticrisi")



Deroga al comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir

Si applica a **tutte** le **imprese**, sia quelle che adottano gli IAS sia quelle che non li adottano



AMBITO OGGETTIVO

Immobilizzazioni immateriali che per effetto di conferimenti d'azienda, fusioni o scissioni assumono un maggior valore civilistico

- Avviamento
- Beni immateriali (brevetti, marchi, diritti di concessione)
- Altre immaterialità (compresi i costi pluriennali capitalizzati?)
- Attività diverse da quelle precedenti (crediti)



IMPOSTA SOSTITUITVA

Aliquota: 16%

in unica soluzione entro il saldo della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata eseguita l'operazione

Es. conferimento eseguito nel 2008:
versamento entro il 16 giugno 2009



IMPOSTA SOSTITUITVA

N.B.

Per le "Attività diverse da quelle precedenti (crediti)": aliquota ordinaria



EFFETTI DEL RIALLINEAMENTO

Il bene è riconosciuto nel maggior valore fiscale dal periodo in cui è versata l'imposta sostitutiva

e

quindi dal periodo successivo a quello in cui l'operazione è stata eseguita si possono computare gli ammortamenti sul maggior valore



Possibilità di eseguire ammortamenti calcolando quale quota deducibile $\frac{1}{9}$ (anziché $\frac{1}{18}$) del maggior valore (in via extracontabile solo per avviamento e marchi)



La possibilità di eseguire ammortamenti calcolando quale quota deducibile 1/9 (anziché 1/18) del maggior valore decorre dal **secondo periodo successivo** a quello in cui l'**operazione** è stata **eseguita**

Non è previsto un diverso momento per il riconoscimento ai fini della cessione > conseguenze



OPERAZIONI ESEGUITE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2007

- Se è stata versata imposta sostitutiva ordinaria è possibile un conguaglio con versamento entro il 16 giugno 2009
- Se non è stata versata imposta sostitutiva il versamento può avvenire comunque integralmente entro il 16 giugno 2009